

# COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 18

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 16 DEL 05-08-2020

**Oggetto: Revoca ord. 6-7/1985 del 29.07.1985 - campeggio didattico educativo fisso e campeggio didattico educativo itinerante**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato l'ordinanza di cui all'oggetto sopra indicato.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che a seguito degli eventi sismici del 2016, sono venute a mancare in tutto il territorio comunale strutture ricettive per l'accoglienza turistica;

Considerato che durante la stagione estiva si ipotizza un aumento del turismo "plein air" soprattutto con l'utilizzo di tende;

Preso atto che nel Comune di Ussita è ancora in vigore l'ord. 6-7/1985 del 29.07.1985 che vieta il campeggio libero su tutto il territorio comunale salvo sporadiche eccezioni;

Ravvisato che la normativa di riferimento relativa al campeggio fisso e/o itinerante ha subito notevoli modifiche;

Considerato che il territorio del Comune di Ussita si trova all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e che parte dello stesso ricade nel sito "Natura 2000" che prevede delle misure particolari di tutela degli habitat e specie animali;

Vista la L.R. n. 9 del 11.07.2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" che disciplina in particolare all'art. 36 i "campeggi fissi all'aperto" e all'art. 38 i "campeggi itineranti all'aperto";

Evidenziato che l'art. 37 della Legge Regionale di cui sopra prevede al comma 1 che le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore;

Valutato il Documento C "Misure di conservazione dei siti natura 2000" del Parco Nazionale dei Monti Sibillini adottato con D.C.D. n. 19 del 4.07.2016 e approvato con D.G.R. marche n. 832 del 25.07.2016;

Ravvisata la necessita di revocare quindi l'ord. 6-7/1985 e di proporre una regolamentazione aggiornata ed in linea con i documenti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

#### ORDINA

La revoca dell'ordinanza n. 6-7/1985 del 29.07.1985

#### DISPONE

- Che il **campeggio didattico-educativo fisso** possa essere svolto esclusivamente nelle aree preventivamente e regolarmente approvate dal Parco.  
In particolare risulta approvata dal Parco l'area situata presso il Camping Colorito in Loc. Calcara di Ussita.  
L'attività risulta soggetta tra l'altro alla normativa di cui alla L.R. n. 9 del 11.07.2006 che prevede l'obbligo di **comunicare al Comune di competenza lo svolgimento dell'attività** e che la **durata massima è di 15 giorni**  
Il campeggio fisso è comunque vietato nelle zone A del piano per il Parco
- Che il **campeggio itinerante** (con soste nella stessa area **non superiori alle 48 ore**) può essere svolto nel rispetto del Regolamento del Parco sulle "*misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico ambientale e turistico-ricreative*" e, all'interno dei siti Natura 2000, solo per finalità didattico-educative.  
Il comune di Ussita ha individuato le seguenti aree (opportunamente segnalate) da utilizzare per il campeggio itinerante:
  - Loc. Capovallazza nei pressi del Parco del Monumento Capuzi (FG. 19)
  - Loc. Frontignano nei pressi del palazzetto non ancora ultimato (FG. 44 p.IIa 41)

Il campeggio itinerante è comunque vietato nelle zone A del piano per il Parco

- Che il **bivacco** (sosta di **una sola notte** con o senza tenda) è consentito nelle aree dove non espressamente vietato con ordinanza comunale (parchi giochi o aree pic-nic) o nel Regolamento del Parco sulle "*misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico ambientale e turistico-ricreative*" (Zona A del piano del Parco)

#### CHIARISCE

- Che nell'intero territorio del Comune di Ussita è **vietato l'uso di fuochi all'aperto** ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 394/91 e s.m.i. ad eccezione di specifiche deroghe fornite dal Parco all'interno di aree attrezzate autorizzate (Camping Colorito, area pic-nic);
- Che contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al TAR Marche entro 60 gg. dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione;
- Che il mancato rispetto di tale ordinanza, fatta salva l'applicazione di leggi penali, civili e amministrative specifiche, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Giuseppe Fraticelli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-08-2020 al 23-08-2020

Lì 08-08-2020

L'addetto alla pubblicazione

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---